



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1194 DEL 09/10/2026

**OGGETTO: LUNGOMARE GIUSEPPE CANEPA, PONTE ELICOIDALE, VIA MILANO,
VIA PIETRO CHIESA E VIA FIAMME GIALLE**

**TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA A7-A10-A12 - TUNNEL
SUBPORTUALE DI GENOVA - MODIFICA VIABILITA' - FASE 4B -
AGGIORNAMENTO ORM-992-2026**

**ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL
TRANSITO PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE**

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. e la Società Pavimental S.p.A. hanno stipulato un contratto di appalto di lavori per l'esecuzione dei lavori preliminari e propedeutici alla realizzazione del Tunnel Sub Portuale di Genova nell'ambito dei "Progetti Speciali Genova" di cui all'Accordo del 14.10.2021 stipulato tra SPI, Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Lavori – Tender n. 69708 – Codice CIG n. 99047867F9 – Codice CUP n. H31B22002590007 – Commessa n. 0G269 – Contratto SAP n. 1100000930;
- con istanza PG/2026/392017 del 30.07.2026, la società Amplia Infrastructures S.p.A. aveva richiesto la modifica temporanea della viabilità nelle strade in oggetto – attivazione FASE 4 – per la prosecuzione delle lavorazioni per la realizzazione del Tunnel Sub Portuale di Genova;
- a seguito della succitata istanza è stata emessa l'Ordinanza Dirigenziale ORM-992-2026 del 13.08.2026;



Esaminata

la nota inoltrata dalla società Amplia Infrastructures S.p.A., PG/2026/466957 del 15.09.2026, con la quale viene richiesto l'aggiornamento della modifica temporanea della viabilità nelle strade in oggetto – FASE 4B – per la prosecuzione delle lavorazioni per la realizzazione del Tunnel Sub Portuale di Genova;

Atteso che

l'esecuzione dei lavori in esame comporterà, oltre alle modifiche già disciplinate con ORM-992-2026, l'interdizione al transito pedonale nella galleria di via Milano;

Preso atto che

- con apposita nota trasmessa in data 06.10.2026, è stato reso edotto il Municipio territorialmente competente delle modifiche alla viabilità in questione, senza ricevere, entro il termine assegnato, alcuna osservazione in merito;
- del contributo istruttorio trasmesso dall'Unità Territoriale Ponente di Polizia Locale in data 06.10.2026, acquisito agli atti e valutato ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno

- confermare la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto

il piano di segnalamento temporaneo specifico per la fase in oggetto *“Progetto: NODO DI SAN BENIGNO – LOTTO 2 – MODIFICHE ALLA VIABILITA' LUNGOMARE CANEPA DIREZIONE LEVANTE FASE 4B – GEN0126 REVISIONE 3”* trasmesso dall'Impresa Esecutrice in data 05.10.2026;

Visti inoltre

- il parere di polizia stradale espresso ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale 17 del 09.04.2024;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante



"disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, le **prescrizioni** contenute nell'Ordinanza Dirigenziale **ORM-992-2026** del 13.08.2026 **sono aggiornate** come di seguito riportato fino alle ore **24:00** del giorno **30.10.2026**.

Lungomare Canepa, tratto compreso tra il ponte "Elicoidale" ed il civico 3

- limite massimo di velocità di 30 km/h.

Lungomare Canepa, carreggiata di mare, tratto in avvicinamento a "Varco Etiopia"

- limite massimo di velocità di 30 km/h.

Ponte "Elicoidale"

- limite massimo di velocità di 30 km/h.

Via Milano, direzione levante, tratto compreso tra lungomare Canepa e via Balleydier

- limite massimo di velocità di 30 km/h.

Via Milano, tratto compreso tra via della Sanità e via Balleydier

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di transito pedonale nella galleria artificiale.

Via Pietro Chiesa, tratto compreso tra via Scarsellini e via Fiamme Gialle

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di transito pedonale;
- obbligo di proseguire diritto all'intersezione con via Fiamme Gialle.

Via Fiamme Gialle

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- obbligo di svoltare a destra all'intersezione con via Pietro Chiesa.

Via Angelo Scarsellini

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di transito ai veicoli aventi lunghezza superiore a 10 metri eccetto i veicoli per la raccolta dei rifiuti urbani (AMIU);



- divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata al possesso dei necessari titoli autorizzativi relativi all'occupazione delle aree nonché all'esecuzione delle opere.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori comporti l'istituzione di divieti di sosta, l'impresa esecutrice è tenuta a provvedere all'installazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 ore prima dell'efficacia del divieto, conformemente a quanto previsto dal D.M. 10 luglio 2002. Su ciascun segnale dovranno essere indicati in modo chiaramente leggibile la data e l'ora di posa. Dovrà altresì essere trasmessa al Distretto della Polizia Locale competente per territorio documentazione fotografica comprovante l'avvenuta installazione della segnaletica, mediante posta elettronica all'indirizzo istituzionale del Distretto stesso.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori e la contestuale rimozione della segnaletica temporanea installata e/o tracciata per il cantiere.

La segnaletica orizzontale temporanea, se non è previsto il rifacimento della pavimentazione o se il cantiere comporta interventi in fasi successive, deve essere realizzata senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio alla circolazione, così come previsto dall'art. 35 comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dall'art. 8.5 dell'allegato al Decreto Ministeriale 10 luglio 2002.

È fatto obbligo al richiedente, al termine dei lavori e per tutta la durata del cantiere, di provvedere al ripristino ed al mantenimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale interessata dalla manomissione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel "Disciplinare tecnico ripristini stradali" approvato con D.D. n. 4020 del 13/07/2026, Allegato



1, paragrafi 2.5 "Ripristino segnaletica stradale e sicurezza" e 2.6 "Obbligo di mantenimento della piena funzionalità della segnaletica".

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, e di mantenere nel tempo la relativa manutenzione, nonché al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell'adozione del presente provvedimento.

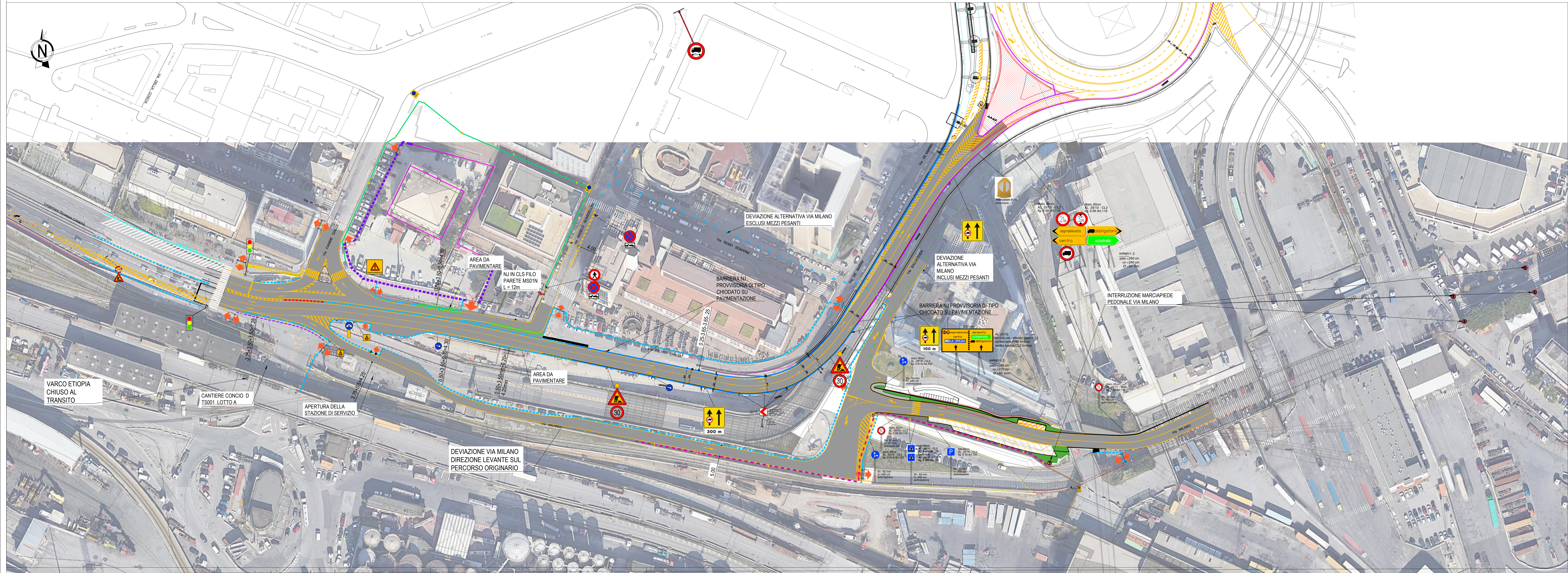
Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



PLANIMETRIA CANTIERIZZAZIONE VIABILITA' LUNGOMARE CANEPA - VIA MILANO DIREZIONE LEVANTE scala 1:500



LEGENDA APPRESTAMENTI DI CANTIERE

- RETE PLASTIFICATA SU RECINZIONE METALLICA H 2 m
- AREA OCCUPAZIONE TEMPORANEA OGGETTO DI ALTRE ORM
- AREA OCCUPAZIONE TEMPORANEA - CANTIERIZZAZIONE AREE
- PROSPICIENTI STAZIONE DI RIFORMIMENTO Q8 E PARALLELIZZAZIONE CORSIA LUNGOMARE CANEPA DIREZIONE LEVANTE COME DA ORM 51/2026
- New Jersey per delimitazione delle aree di cantiere lato traffico

TUTTA LA SEGNALETICA VERTICALE SARA' CORREDATA DA APPOSITA ILLUMINAZIONE

NODO DI SAN BENIGNO - LOTTO 2



MODIFICHE ALLA VIABILITA' LUNGOMARE CANEPA DIREZIONE LEVANTE FASE 4B - GEN0126 REVISIONE 3

DATA REV. 2: 05 OTTOBRE 2026



Comune di Genova
Settore Regolazione

VALUTAZIONI DI POLIZIA STRADALE
espresso ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013

Municipio:	Il Centro-Ovest		
Protocollo Generale	392017	del	30/07/2026
Oggetto:	TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA A7-A10-A12 – TUNNEL SUBPORTUALE DI GENOVA – MODIFICA VIABILITA' – FASE 4B aggiornamento ORM-992-2026		
Richiedente:	Amplia Infrastructures S.p.A		
Località:	LUNGOMARE GIUSEPPE CANEPA, PONTE ELICOIDALE, VIA MILANO, VIA PIETRO CHIESA E VIA FIAMME GIALLE		

In merito alla richiesta di Ordinanza Dirigenziale temporanea si esprime:

Parere favorevole alle condizioni seguenti	X
Parere contrario (per le motivazioni indicate nel riquadro A)	

Dovrà essere garantito il transito pedonale anche su itinerari alternativi

Dovrà essere garantito il transito veicolare

Dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso

SI	NO
X	
X	
X	

Riquadro A (motivi del diniego se è stato espresso parere contrario)

--

Riquadro B (ulteriori condizioni)

Sia cura dell'impresa esecutrice provvedere ad evidenziare l'interdizione al transito pedonale, necessaria alle lavorazioni, sui marciapiedi della galleria artificiale di via Milano installando, anche, idonea segnaletica di preavviso sia a ponente che a levante dell'interruzione.
Restano ferme le condizioni già dettate in sede di valutazione per le modifiche alla viabilità già realizzate e di seguito, per comodità riportate:



“A cura dell’impresa esecutrice dovrà essere installata idonea segnaletica, anche di preavviso, ad evidenziare le modifiche alla viabilità in atto in relazione alla nuova rimodulazione delle corsie e dei percorsi fruibili. I flussi veicolari di Lungomare Canepa direzione levante dovranno essere correttamente incanalati nelle corsie disponibili nel rispetto delle inclinazioni previste dalla normativa vigente.

Gli spazi rimodulati dovranno sempre garantire corsie di marcia di larghezza sufficiente al transito di tutte le categorie di veicoli in modo tale che tutte le manovre rimangano agevolmente consentite.

Le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente separate da quelle lasciate al libero transito e le barriere provviste dei prescritti dispositivi luminosi.”

Riquadro C (provvedimenti richiesti)

fino alle ore **24:00** del giorno **30.10.2026**.

Lungomare Canepa, tratto compreso tra il ponte “Elicoidale” ed il civico 3

- limite massimo di velocità di 30 km/h.

Lungomare Canepa, carreggiata di mare, tratto in avvicinamento a “Varco Etiopia”

- limite massimo di velocità di 30 km/h.

Ponte “Elicoidale”

- limite massimo di velocità di 30 km/h.

Via Milano, direzione levante, tratto compreso tra lungomare Canepa e via Balleydier

- limite massimo di velocità di 30 km/h.

Via Milano, tratto compreso tra via della Sanità e via Balleydier

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di transito pedonale nella galleria artificiale.

Via Pietro Chiesa, tratto compreso tra via Scarsellini e via Fiamme Gialle

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di transito pedonale;
- obbligo di proseguire dritto all’intersezione con via Fiamme Gialle.

Via Fiamme Gialle

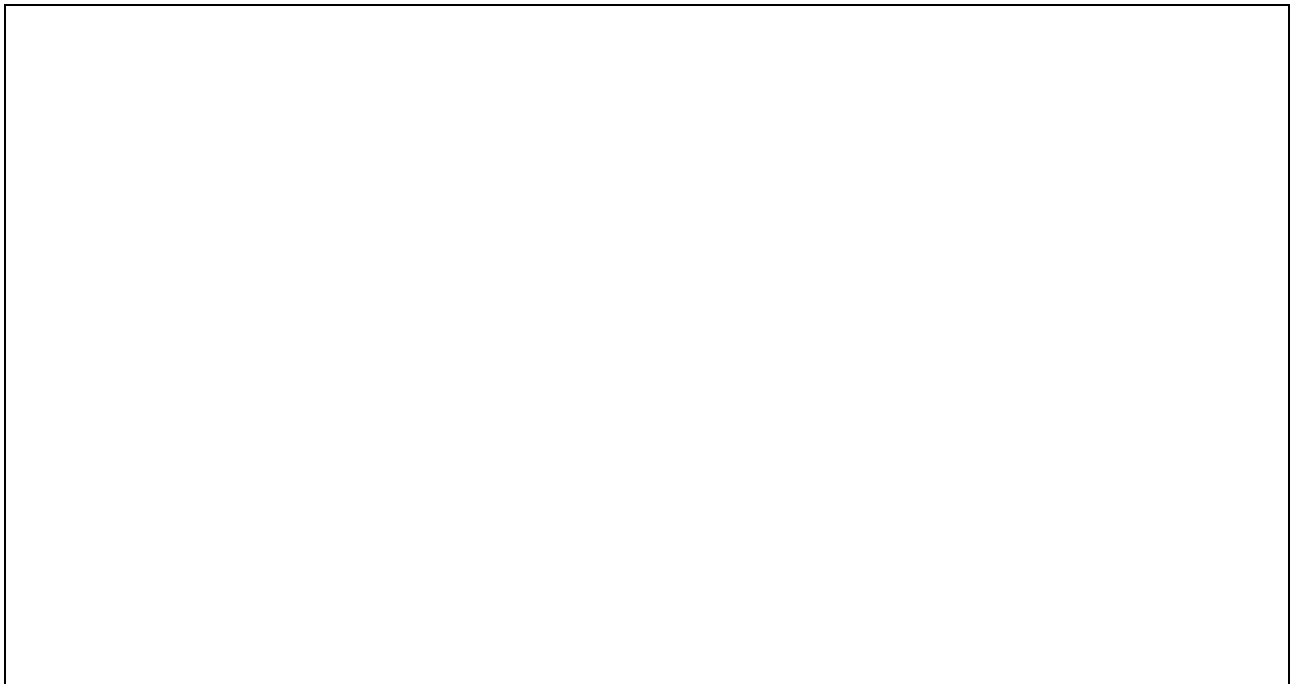
- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- obbligo di svoltare a destra all’intersezione con via Pietro Chiesa.

Via Angelo Scarsellini

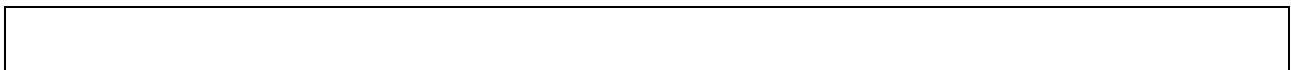
- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di transito ai veicoli aventi lunghezza superiore a 10 metri eccetto i veicoli per la raccolta dei rifiuti urbani (AMIU);
- divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

L’efficacia del presente provvedimento è subordinata al possesso dei necessari titoli autorizzativi relativi all’occupazione delle aree nonché all’esecuzione delle opere.





Riquadro D (eventuali considerazioni)



I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento agli art. 21-25 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285) ed ai corrispondenti articoli del Regolamento di attuazione ed esecuzione del suddetto codice.

Dovrà essere richiesta l'autorizzazione per "attività rumorosa" ai sensi dell'art. 6 della legge Regionale 20/03/1998 n.12.

L'inizio ed il termine dei lavori dovranno essere comunicati nei tempi e modi previsti dall'istanza per l'ottenimento del provvedimento di traffico (ordinanza).

La segnaletica stradale dovrà essere installata e tracciata come da Piano di Segnalamento Temporaneo approvato dalla Direzione Mobilità.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere visibile come è previsto dall'art. 79 del Regolamento del C.d.S. nonché come disciplinato dal D.M. 10/07/2002.

L'esistente segnaletica stradale eventualmente rimossa o danneggiata a causa dei lavori dovrà essere ripristinata previo accordo con la Direzione Mobilità del Comune di Genova e secondo le prescrizioni impartite.

In caso di lavori in prossimità di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, o simili, dovrà essere informata con nota scritta l'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana (AMIU) con sufficiente preavviso in modo da consentire i necessari sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento dei detti contenitori, o l'individuazione di alternative, o le opportune soluzioni organizzative.

In caso di lavori in prossimità delle fermate degli autobus adibiti al trasporto pubblico, ovvero di corsie riservate al T.P.L., dovrà essere informata con nota scritta l'Azienda Mobilità e Trasporti (AMT) con sufficiente preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire i necessari sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento della fermata bus, o l'individuazione dei percorsi alternativi, o le opportune soluzioni organizzative. Tale notizia potrà anche essere comunicata a ist.ispettorato@amt.genova.it e istcontrollo@amt.genova.it;

In caso di lavori che interessano spazi pubblici adibiti a parcheggio o posteggio a pagamento di veicoli dati in concessione dal Comune a Società o soggetti terzi, l'estensione degli spazi sottratti a tali utilizzi e la durata in tempo della temporanea inagibilità dovranno essere comunicati con sufficiente preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire alle Società o terzi aventi titolo, nonché alla Direzione Mobilità del Comune di Genova, i necessari sopralluoghi e interventi e le relative connesse contabilità.

In prossimità delle fermate dei servizi pubblici di trasporto dovrà essere installata idonea copertura dello scavo.

In caso di lavori che interessino spazi pubblici adibiti a parcheggio per persone con impedita o limitata capacita motoria dovrà essere individuata, in base alle esigenze dell'avente titolo, idonea area ove collocare temporaneamente gli stalli occupati dal cantiere.

Le prescrizioni, date anche oralmente, dal personale della P.L. intervenuto sul cantiere (compresa l'eventuale sospensione dei lavori), dovranno essere prontamente adempiute.

Dovranno essere osservate le disposizioni del **Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali di cui alla D.C.C. n. 33/2021** in particolare per quanto consti gli art. 10 (Ripristini provvisori e definitivi), 11 (Programmazione e pianificazione degli interventi effettuati dai Grandi Utenti), 12 (Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo), 15 (Strade sensibili).

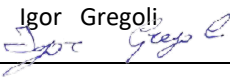
Il materiale di risulta dovrà essere giornalmente asportato e destinato alla pubblica scarica.

Eventuali depositi d'inerti (sabbia, pietrisco...) dovranno essere accuratamente delimitati e coperti affinché le acque meteoriche non ne provochino il dilavamento con il conseguente spargimento sulla via pubblica e nelle caditoie di raccolta delle acque piovane.

In caso di presa in consegna anticipata, dovranno essere adempiuti gli obblighi di cui al D.P.R. 207/2010, con particolare riferimento ai disposti dell'art. 230.

Parere di Polizia Stradale redatto a Genova in data:

GIORNO	MESE	ANNO
07	10	2026

L' Agente di Polizia Locale	Igor Gregoli 
-----------------------------	--

